

## PROVINCIA DI UDINE

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI IN EDIFICI ADIBITI A PRIMA CASA**

#### **Art. 1) Finalità**

Il presente regolamento disciplina le procedure per la concessione dell'**incentivo** per l'installazione di **NUOVI IMPIANTI SOLARI TERMICI**.

L'**incentivo** è rivolto a soggetti privati che intendano installare presso la propria abitazione, sul territorio della provincia di Udine **NUOVI IMPIANTI SOLARI TERMICI**. L'**incentivo** è erogato in conto capitale.

#### **Art. 2) Interventi ammissibili e requisiti tecnici specifici dell'intervento**

- 1) Gli incentivi sono concessi per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico, che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) **COLLETTORI PIANI** che abbiano superficie lorda captante maggiore o uguale a 4 m<sup>2</sup>;
  - b) **COLLETTORI SOTTOVUOTO** che abbiano superficie lorda captante maggiore o uguale a 3 m<sup>2</sup>;
  - c) l'intervento deve essere eseguito su un edificio adibito a uso residenziale accatastato, in fase di accatastamento, o in possesso del permesso di costruire o denuncia di inizio attività ai sensi della L.R. 19 del 11/11/2009;
  - d) i pannelli solari, cioè sia i collettori piani che sottovuoto, devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976; tale certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo terzo indipendente (non dal produttore o dal tecnico progettista) e dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di contributo, pena la non ammissibilità della stessa.
  - e) i pannelli solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno 5 anni;
  - f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni.
- 2) Sono ammessi a contributo unicamente i nuovi impianti realizzati dopo la presentazione della domanda di contributo.
- 3) Gli impianti oggetto dell' incentivo ed i loro componenti dovranno essere realizzati a regola d'arte nel rispetto delle leggi.

#### **Art. 3) Soggetti beneficiari**

- 1) Possono beneficiare dell'incentivo i soggetti privati che risultino proprietari o comproprietari di immobili destinati a prima casa e i condomini già costituiti limitatamente ai proprietari di prima casa.
- 2) L'edificio oggetto di intervento deve essere adibito a civile abitazione ed ubicato sul territorio della Provincia di Udine.
- 3) Ogni richiedente potrà presentare una sola istanza.

#### **Art. 4) Modalità e termini di presentazione delle domande**

- 1) Le domande, a pena di irricevibilità, dovranno essere:
  - a) redatte sui modelli allegati al presente regolamento;
  - b) firmate in originale;

## Allegato A

- c) inviate in busta chiusa esclusivamente per posta **Raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al Protocollo**, pena l'esclusione; per la data e l'ora di presentazione farà fede il timbro dell'ufficio postale. Le domande pervenute alla Provincia di Udine decorsi i 15 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando saranno escluse dalla graduatoria;
  - d) confezionate in modo che ogni busta contenga una sola domanda e riporti all'esterno la dicitura **"RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO IN EDIFICIO ADIBITO A PRIMA CASA"**.
- 2) Le domande dovranno essere indirizzate alla **Provincia di Udine, Area Ambiente, Servizio Energia, Piazza Patriarcato 3, 33100 Udine**.
- 3) Il bando rimane aperto 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Provincia di Udine.

### **Art. 5) Documentazione da allegare alla domanda di contributo**

- 1) La domanda redatta sul modulo "RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO IN EDIFICIO ADIBITO A PRIMA CASA" compilata in ogni sua parte e firmata dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente;
  - b) copia fotostatica del tesserino del codice fiscale del soggetto richiedente;
  - c) preventivo di spesa dettagliato degli interventi;
  - d) certificato di conformità dei pannelli solari alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 di cui all'art.2;
  - e) scheda tecnica (Allegato 1 al presente testo), compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente;
  - f) certificazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente);
  - g) per i condomini, valida delibera assembleare.
- 2) Oltre alla documentazione di cui al comma 1, è data facoltà agli uffici della Provincia di Udine di richiedere l'ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria.

### **Art. 6) Costo degli impianti e spesa ammissibile**

- 1) Il costo massimo dell'impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria è determinato in funzione della tipologia/tecnologia dell'impianto e viene riferito all'unità di superficie lorda captante espressa in metriquadrati (m<sup>2</sup>):
- a) sistema a circolazione naturale con collettore piano: spesa massima ammessa 1.100,00 euro/m<sup>2</sup>;
  - b) sistema a circolazione naturale con collettore sottovuoto: spesa massima ammessa 1.300,00 euro/m<sup>2</sup>;
  - c) sistema a circolazione forzata con collettore piano: spesa massima ammessa 1.300,00 euro/m<sup>2</sup>;
  - d) sistema a circolazione forzata con collettore sottovuoto: spesa massima ammessa 1.500,00 euro/m<sup>2</sup>;
- 2) Il limite massimo di spesa ammissibile per ciascuna richiesta è pari a:
- a) 6.000,00 euro per sistemi a circolazione naturale;
  - b) 8.000,00 euro per sistemi a circolazione forzata.
- 3) Il limite massimo di spesa ammissibile comprende le seguenti voci:

## Allegato A

- a) fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti strettamente necessari al funzionamento dell'impianto, comprese le opere necessarie all'installazione ed eventuale ripristino;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA), ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa in alcun modo essere recuperata dal beneficiario.

### **Art. 7) Entità dell'incentivo**

L'incentivo in conto capitale, destinato alla realizzazione degli interventi oggetto del presente bando, è determinato nella misura del **35%** (trentacinque per cento) della spesa ammissibile così come definita al precedente art. 6.

### **Art. 8) Graduatoria**

Il criterio di ordinamento delle domande presentate è stabilito sulla base della quantità di energia risparmiata annualmente<sup>1</sup> (kWh/anno): dal valore più alto al valore più basso. Ai fini del calcolo del valore dell'energia risparmiata si assumono i seguenti valori:

| <b>Tipo di collettori solari</b> | <b>kWh/anno/m<sup>2</sup></b> | <b>Risparmio<sup>2</sup> CO<sub>2</sub></b><br>[Kg CO <sub>2</sub> /anno/m <sup>2</sup> ] |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Collettore solare piano          | 709                           | 164   |
| Collettore solare tubulare       | 884                           | 205   |

A parità di energia risparmiata, la posizione in graduatoria è determinata dal minor valore I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) e a parità di questo dal minor incentivo richiesto (espresso in euro). A parità di quest'ultimo, dalla data di ricevimento della domanda secondo criterio cronologico.

### **Art. 9) Istruttoria ed approvazione della graduatoria.**

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà effettuata l'istruttoria e valutata l'opportunità di chiedere documentazione integrativa (per una sola volta). Successivamente saranno approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili con relativa dichiarazione di archiviazione.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine: [www.provincia.udine.it](http://www.provincia.udine.it).

Gli incentivi saranno concessi scorrendo la graduatoria delle domande ammesse fino all'esaurimento dei fondi stanziati per il bando.

I beneficiari del contributo riceveranno dalla Provincia una lettera di "RICHIESTA ACCETTAZIONE ED IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO".

Qualora il richiedente accettasse il contributo, la Provincia invierà una comunicazione di assegnazione dell'incentivo con l'indicazione dell'importo e del numero di registrazione dell'impegno.

### **Art. 10) Tempi di realizzazione e rendicontazione delle spese**

La realizzazione dell'impianto e la successiva richiesta di liquidazione agli uffici competenti della Provincia del relativo incentivo dovranno avvenire entro **180 giorni dalla**

---

<sup>1</sup> Fonte Enea, *calcolo semplificato del risparmio annuo di energia in fonte primaria ottenibile con l'installazione di pannelli solari*.

<sup>2</sup> Fonte Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Calcolo delle emissioni potenziali di CO<sub>2</sub> evitate con riferimento ad un mix energetico composto per il 50% da gas naturale e 50% da gasolio.

**comunicazione di assegnazione dell'incentivo con l'indicazione dell'importo e del numero di registrazione dell'impegno, di cui all'art. 9.**

**Art. 11) Obblighi dei beneficiari**

- 1) E' fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere gli impianti oggetto di finanziamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di dichiarazione di conformità. Il soggetto richiedente, nella richiesta di incentivo, assume l'impegno mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio.
- 2) Il soggetto beneficiario dell'incentivo acconsente al libero accesso all'impianto al personale della Provincia di Udine, previa comunicazione da parte degli Uffici competenti;
- 3) In qualsiasi momento la Provincia di Udine può disporre controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal soggetto beneficiario dell'incentivo stesso.

**Art. 12) Erogazione dell'incentivo**

- 1) L'erogazione sarà effettuata ai beneficiari sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta e solo in seguito alla presentazione - nei termini previsti dall'art.10 - dei seguenti documenti:
  - a) Richiesta di liquidazione del finanziamento e contestuale dichiarazione che la somma dei contributi assegnati dalla Provincia di Udine, dedotta ogni altra entrata connessa, non supera l'importo della spesa totale, sulla base di un modello predisposto dagli Uffici competenti (allegato C);
  - b) Copia delle fatture comprovanti la spesa sostenuta;
  - c) Copia dei bonifici di pagamento delle fatture di cui sopra, emessi dai relativi Istituti di Credito;
  - d) Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37.
- 2) Per quanto riguarda l'incentivo, le fatture presentate dovranno coprire il 100% della spesa ammessa.

**Art. 13) Varianti e proroghe**

- 1) Non sono ammesse varianti all'impianto previsto nella domanda iniziale a pena della decadenza dal beneficio acquisito, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, che dovranno essere preventivamente vagliati dall'Amministrazione Provinciale di Udine.
- 2) Non sono ammesse proroghe ai tempi di realizzazione dell'impianto e rendicontazione delle spese di cui all'art.12 a pena della decadenza dal beneficio acquisito, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, che dovranno essere formalmente richieste all'Amministrazione Provinciale di Udine almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini.

**Art. 14) Revoca dell'incentivo**

Sarà disposta la revoca dell'incentivo concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge a far data dall'erogazione dell'incentivo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire nei seguenti casi:

- a) Le spese documentate dalle fatture prodotte in sede di rendicontazione, non corrispondano, sia per importi inferiori che superiori a quelli inizialmente

## Allegato A

richiesti, a quelle dichiarate nella domanda ed oggetto del relativo decreto di concessione;

- b) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- c) mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- d) in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di incentivo;
- e) dichiarazioni false e mendaci;

### **Art. 15) Cumulabilità**

- 1) L'incentivo in oggetto non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o altro strumento di incentivazione erogato per lo stesso intervento.

### **Art. 16) Responsabilità**

Per le domande ricevute, l'eventuale posizionamento nella graduatoria in posizione idonea all'assegnazione dell'incentivo e l'eventuale erogazione dell'incentivo stesso, non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte della Provincia di Udine, o del personale da essa delegato, relativamente alla correttezza delle scelte progettuali, né al rispetto delle vigenti leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche applicabili al progetto e all'impianto oggetto di incentivazione. La responsabilità relativa al rispetto di leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche, di qualsiasi tipo, è sempre ed unicamente a carico dei progettisti, installatori, collaudatori ed utilizzatori, per quanto di rispettiva competenza.

### **Art. 17) Trattamento dei dati personali**

- 1) I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Provincia di Udine esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
- 2) I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento, l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni, monitoraggio dell'iniziativa e pianificazione dell'attività dell'Ente e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da regolamenti, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
- 3) Titolare del trattamento è la Provincia di Udine.

### **Art. 18) Applicazione Legge Regionale del 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni**

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si intende qui integralmente richiamata la Legge Regionale del 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 2 comma 2-bis, nonché quanto previsto dal Titolo II e Titolo III della legge medesima, che così recitano:

TITOLO I – NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CAPO I  
– DISPOSIZIONI GENERALI.

- a) Art. 2 (*Ambito di applicazione*):
  - 1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali.
  - 2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.
  - 2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.
- b) Art. 19 (*Accordi di programma*):
  - 1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la

## Allegato A

loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalita' e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilita' di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta'. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilita' delle opere.

6. L'accordo di programma e' stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volonta' dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma e' approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

c) *Art. 20 (Effetti urbanistici dell'accordo di programma):*

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

d) *Art. 22 (Conferenza di servizi):*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi e' sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresì indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. In tale caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.

e) *Art. 22 bis (Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari):*

## Allegato A

1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
  2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
  3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'articolo 22 ter, comma 5.
  4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.
  5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
  6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
- f) Art. 22 ter (*Funzionamento*):
1. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione.
  2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
  3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
  4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 22 quater, ferma restando la facolta' delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.
  5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessita' di approfondimenti istruttori.
  6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonche' quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita'.

## Allegato A

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

g) Art. 22 quater (*Dissenso*):

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori stabiliti per l'adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell'articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell'articolo 22 ter.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali precedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990.

h) Art. 22 quinquies (*Concessionari*):

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

i) Art. 22 sexies (*Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni*):

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata



## Allegato A

dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.

2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale e' il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti piu' procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.

### TITOLO II – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE EL'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE – CAPO I – PRINCIPI GENERALI

j) *Art. 29 (Applicazione):*

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

k) *Art. 30 (Criteri e modalita' di concessione):*

1. I criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

l) *Art. 31 (Divieto generale di contribuzione):*

1. Non e' ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

m) *Art. 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili):*

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo e' revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano piu' favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione puo' essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

n) *Art. 33 (Utilizzo delle risorse):*

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande e' fissato il giorno 1 marzo.

2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

3. La semplice presentazione della domanda non da' diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge.

## Allegato A

5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili e' comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne e' data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

### TITOLO II – CAPO II – PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

o) *Art. 34 (Procedimenti):*

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali societa' o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione puo' avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e imparzialita'. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

p) *Art. 35 (Procedura automatica):*

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo e' concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo e' concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, e' comunicato il diniego all'incentivo.

q) *Art. 36 (Procedura valutativa):*

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa e' svolta secondo le modalita' del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a sportello e' previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta

## Allegato A

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.

5. La domanda di accesso agli interventi e' presentata secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento.

6. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilita' delle spese.

r) **Art. 37 (Procedura negoziale):**

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita' degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attivita' istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificita' previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi puo' essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalita' di erogazione e' rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

s) **Art. 38 (Incentivi alle imprese):**

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformita' alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensita' di aiuto, ove consentito, e' effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalita' di calcolo non e' applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del "de minimis" dai soggetti di cui all'articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione e' quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di micro, piccola e media impresa e' indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformita' con le disposizioni dell'Unione Europea.

t) **Art. 38 bis (Rinvio dinamico):**

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

u) **Art. 39 (Tipologie degli incentivi ai settori economici):**

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalita' stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi e' scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in piu' quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilita' dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

v) *Art. 40 (Tipologie degli incentivi ai settori non economici):*

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attivita' o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalita' stabilite dalle leggi di settore.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

#### TITOLO II – CAPO III – RENDICONTAZIONE

w) *Art. 41 (Rendicontazione della spesa):*

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalita' in cui e' consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

x) *Art. 41 bis (Rendicontazione di incentivi a imprese):*

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o societa' iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonche' di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonche' la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

## Allegato A

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

y) Art. 42 (*Rendicontazione semplificata*):

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

z) Art. 43 (*Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati*):

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

### TITOLO III – CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE – CAPO I – CONTROLLI

aa) Art. 44 (*Ispezioni e controlli*):

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

bb) Art. 45 (*Obblighi dei beneficiari*):

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

cc) Art. 46 (*Obblighi di informazione*):

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

### TITOLO III – CAPO II – SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

dd) Art. 47 – (*Sospensione dell'erogazione di incentivi*):

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali

## Allegato A

si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2. La sospensione della erogazione e' disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo e' revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non e' stato piu' perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere e' autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

6. Qualora la legittimita' del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

ee) *Art. 48 (Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di procedure concorsuali):*

1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.

2. La sospensione della erogazione e' disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto e' immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere e' autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non e' stato piu' perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

ff) *Art. 49 (Restituzione di somme erogate):*

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, e' richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonche' dell'articolo 48, comma 4, non puo' in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con

## Allegato A

riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

gg) Art. 50 (*Recupero dei crediti*):

1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a 5.000 euro, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

hh) Art. 51 – (*Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi*):

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.

ii) Art. 52 – (*Rateazione*):

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.

2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.

3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

jj) Art. 53 – (*Anticipazioni*):

1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

## Allegato A

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.

kk) Art. 54 – *(Compensazione)*:

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

### TITOLO III – CAPO III – CREDITI

ll) Art. 55 – *(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)*:

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

mm) Art. 56 – *(Crediti di modico valore)*:

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 250 euro.

nn) Art. 57 – *(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici)*:

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

## **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

1. Modello di domanda di contributo per l'installazione di impianti solari termici nella provincia di Udine (Allegato B) con scheda tecnica dell'impianto (allegato 1).
2. Modello per la richiesta di liquidazione del finanziamento (allegato C)